SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 luglio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° aprile 2010 al 7 aprile 2010 *(10A08549)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° aprile 2010 al 7 aprile 2010 Istanze presentate dal C.I.G.S. online *(10A08550)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 aprile 2010 al 15 aprile 2010 Istanze presentate su C.I.G.S. online *(10A08551)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 marzo 2010 al 31 marzo 2010 Istanze presentate su C.I.G.S. online *(10A08552)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 aprile 2010 al 15 aprile 2010 *(10A08553)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2010, n. **114**.

Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, recante accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria ed in particolare gli elenchi ad esso annessi;

Vista la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, recante modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, recante modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Riconosciuta la necessità di modificare, alla luce dei progressi diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, i criteri valutativi relativi ai requisiti visivi necessari alla formulazione del giudizio di idoneità per l'iscrizione alle matricole della gente di mare;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'elenco relativo all'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria

1. Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente:

«22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi:

a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore.

Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara.

Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione.

Può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;

b) un'ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L'emeralopia.».

Art. 2.

Modifiche all'elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare

1. Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente:

«14. La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di:

a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore.

I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;

b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;

c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca).

Per i soggetti con funzione visiva binoculare può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;

b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FAZIO, *Ministro della salute*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 314

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, concerne: «Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria».

— La legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concerne: «Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, concerne: «Modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

10G0135

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mango sul Calore e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Mango sul Calore (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Mango sul Calore (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI: *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Mango sul Calore (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 giugno 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1000/13-4/Area II del 15 giugno 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mango sul Calore (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Armando Amabile.

Roma, 28 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08817

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Loreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Loreto (Ancona) ed il sindaco nella persona del sig. Moreno Pieroni;

Vista la deliberazione n. 79 dell' 8 giugno 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Moreno Pieroni dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Loreto (Ancona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI: *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Loreto (Ancona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Moreno Pieroni.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Moreno Pieroni è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 79 dell' 8 giugno 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Loreto (Ancona).

Roma, 28 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08818

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Villorba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del commune di Villorba (Treviso);

Considerato altresì che, in data 15 giugno 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villorba (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI: *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villorba (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Liviana Scattolon.

Il citato amministratore, in data 15 giugno 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongono, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villorba (Treviso).

Roma, 28 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08819

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani, nel territorio della regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del Presidente della regione Siciliana del 5 giugno 2010, con cui si paventa l'imminente crisi socio economico ambientale derivante dalla nota situazione di degrado e di inefficienza nella gestione dei rifiuti urbani operata dalle autorità d'ambito o dalle società di gestione in house dei comuni del territorio e si rappresenta la necessità di dichiarare lo stato di emergenza, al fine di consentire la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente previsti per il definitivo rientro nell'ordinario nel settore della gestione dei rifiuti;

Considerato che l'intensità ed estensione di tale crisi deve essere fronteggiata con l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che le iniziative di carattere straordinario e derogatorio finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti sono ancora in corso di realizzazione nella provincia di Palermo e che è necessario coordinare gli interventi sul territorio regionale, al fine di consentire la realizzazione dei prerequisiti minimi per l'avviamento a regime di un ciclo di gestione integrata dei rifiuti in linea con le direttive europee;

Ravvisata, quindi, l'oggettiva necessità, allo stato, di avviare le predette iniziative in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Siciliana;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A08796

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della regione Emilia-Romagna è stato investito da eccezionali eventi atmosferici e da violente mareggiate che hanno provocato movimenti franosi, numerosi dissesti, allagamenti, l'interruzione della viabilità stradale e ferroviaria, l'interruzione della fornitura dell'energia elettrica ed una grande quantità di caduta di alberi, nonché la totale asportazione delle dune di protezione degli insediamenti balneari e delle infrastrutture;

Considerato, altresì, che nei giorni 15 e 16 giugno 2010 il territorio della provincia di Parma è stato interessato da eccezionali nubifragi che hanno causato numerosi allagamenti che hanno coinvolto centri abitati, sedi stradali comunali e provinciali, insediamenti produttivi e coltivazioni;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticità summenzionate;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note del Presidente della regione Emilia-Romagna dell'11 e 22 marzo e del 5 maggio e del 21 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A08797

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3886).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto dalla regione Siciliana e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 marzo 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009 e n. 3829 del 27 novembre 2009;

Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009, con cui il dott. Gianfranco Nappi - assessore all'agricoltura e pesca della giunta regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010, art. 1, con cui il sopra citato Commissario delegato il dott. Gianfranco Nappi, assessore all'agricoltura e pesca della giunta regionale della Campania, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Vista la nota del 14 maggio 2010 del Commissario delegato *pro tempore* per la situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Vista la nota del 2 luglio 2010 con cui la regione Campania comunica il nominativo del Commissario delegato in sostituzione del precedente;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del Comune di Cengio in provincia di Savona»;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2010, con cui il dott. Giuseppe Romano è stato confermato, fino al 30 giugno 2010, nell'incarico di Commissario delegato per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché la richiesta del sopra citato Commissario delegato di prorogare di ulteriori sessanta giorni l'attività commissariale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 recante la proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009 e la richiesta formulata dalla regione Calabria;

Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del 29 giugno 2010 del Commissario delegato per gli eventi meteorici che hanno colpito il territorio di Vibo Valentia il giorno 30 luglio 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di accelerare le iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici verificatesi a partire dal 1° ottobre 2009 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010 richiamati in premessa, le risorse finanziarie assegnate ai comuni della provincia di Messina, e ripartite dall'Accordo di programma sottoscritto dalla regione Siciliana e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 marzo 2010 allegato 1, limitatamente alle voci ME 087 B opere di consolidamento località Giampilieri e ME 107 B opere di consolidamento del centro abitato del comune di San Fratello, sono trasferite nelle contabilità speciali intestate al presidente della regione Siciliana-Commissario delegato ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3865 del 15 aprile 2010, e successive modificazioni ed integrazioni e gravano sulla quota di finanziamento dell'APQ a carico dello Stato.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma citato al comma 1, il Commissario straordinario delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato-Presidente della regione Siciliana utilizzando le ulteriori risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma

fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 17, per la quota residua.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2 il Commissario straordinario delegato può richiedere l'apertura di una apposita contabilità speciale in cui la regione Siciliana e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati a trasferire le occorrenti risorse finanziarie stanziate ai sensi del sopra richiamato Accordo di programma.

4. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3 il Commissario straordinario delegato provvede avvalendosi della struttura del Commissario delegato di cui al comma 1, ed è coadiuvato da un sub-Commissario designato dal presidente della regione Siciliana.

Art. 2.

1. Il dott. Vito Amendolara è nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Gianfranco Nappi per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano è confermato, fino al 30 settembre 2010, nell'incarico di Commissario delegato.

Art. 4.

1. Il termine del 31 luglio 2010 previsto di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 è differito al 30 settembre 2010.

2. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, cosi come modificato dall'art. 8, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3836 del 30 dicembre 2009, recante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è soppresso.

Art. 5.

1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3819 del 6 novembre 2009 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria» è abrogata.

Art. 6.

1. Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, è soppresso.

Art. 7.

1. Il presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Goffredo Sottile per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria.

2. Il Commissario delegato, per le iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza è autorizzato ad avvalersi, in qualità di sub-Commissario, dell'assessore all'ambiente della giunta regionale della Calabria.

3. Il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009 è soppresso.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessari per il definitivo superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di Vibo valentia il giorno 3 luglio 2006.

2. Il Commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Commissario delegato si avvale del personale e della struttura già operante ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

1. Al fine di contenere i costi relativi al completamento del Progetto C.A.S.E. di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e tenuto conto del trasferimento delle attività dell'Ufficio del responsabile unico del procedimento presso la sede del Dipartimento della protezione civile nazionale, lo stesso Dipartimento continua ad avvalersi della collaborazione di quattro unità di personale nell'ambito del contingente già assegnato al Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi

dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010.

2. Gli oneri di missione per l'applicazione del presente articolo, stimati in euro 25.000,00 sono posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del predetto Progetto C.A.S.E.

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010 è sostituito dal seguente: «1. L'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, cosi come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, è soppresso».

Art. 11.

1. Il Prefetto di Trapani è nominato Commissario delegato in sostituzione del Sindaco di Pantelleria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A08795

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 24 giugno 2010.

Riconoscimento al sig. Luca Ponta del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Luca Ponta, cittadino italiano, nato a Premosello-Chiovenda (Verbania) il 21 ottobre 1964, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 7 giugno 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Luca Ponta, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Luca Ponta, nato a Premosello-Chiovenda (Verbania) il 21 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Luca Ponta è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A08805

DECRETO 24 giugno 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Barbara Bertolli, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barbara Bertolli, cittadina italiana, nata a Torino il 18 aprile 1966, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 7 giugno 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dalla sig. ra Barbara Bertolli, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dalla sig.ra Barbara Bertolli, nata a Torino il 18 aprile 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Barbara Bertolli è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A08806

DECRETO 24 giugno 2010.

Riconoscimento al sig. Philippe Bussien, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Philippe Bussien, nato a Ginevra il 19 aprile 1957, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 24 dicembre 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 7 giugno 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Svizzera, dal sig. Philippe Bussien, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 24 dicembre 2004 dal sig. Philippe Bussien, nato a Ginevra il 19 aprile 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Philippe Bussien è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A08807

DECRETO 24 giugno 2010.

Riconoscimento al sig. Adriano Ucciardo del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Adriano Ucciardo, cittadino italiano, nato a Desio il 14 dicembre 1950, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Belgio in data 1° settembre 1993, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 7 giugno 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Belgio, dal sig. Adriano Ucciardo, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Belgio in data 1° settembre 1993 dal sig. Adriano Ucciardo, nato a Desio il 14 dicembre 1950, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Adriano Ucciardo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A08808

DECRETO 24 giugno 2010.

Riconoscimento al sig. Cristiano Chichizola, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Cristiano Chichizola, cittadino italiano, nato a Genova il 28 novembre 1979, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 7 giugno 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Cristiano Chichizola, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Cristiano Chichizola, nato a Genova il 28 novembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Cristiano Chichizola è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A08809

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Canez Bujaico Lady Lilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Canez Bujaico Lady Lilia, nata a Junin (Perù) il 4 ottobre 1982, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera de sistemas e informatica», rilasciato nel gennaio 2008 dal «Colegio de Ingenierios del Perù» di Miraflores ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Ingeniera de sistemas e informatica» conseguito presso la «Universidad Alas Peruanas» di Lima nel novembre 2006;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a Novara in data 19 marzo 2008 valido fino al 18 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Canez Bujaico Lady Lilia, nata a Junin (Perù) il 4 ottobre 1982, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniera de sistemas e informatica» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Impianti e reti per telecomunicazioni.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

10A08241

DECRETO 14 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Martinez Carlos Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Martinez Carlos Alberto, nato il 7 marzo 1983 a Cordoba (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico professionale di «Abogado» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» nel dicembre 2008;

Considerato che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Abogados de Cordoba» dal maggio 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero — fino al rilascio del permesso di soggiorno stesso — di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. sig. Martinez Carlos Alberto, nato il 7 marzo 1983 a Cordoba (Argentina), cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A08246

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2010.

Iscrizione in tariffa del fiammifero denominato Euromatch Euro caminetto tipo caminetto, variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Athena SAF 40, Uragano, ETNA fiamma, Euro S/40, e rideterminazione dell'importo di fabbricazione relativa al fiammifero denominato Big Matches By IFR.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Athena SAF 40»;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Uragano»;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Etna Fiamma»;

Visto il decreto direttoriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre

2005, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Euro S/40»;

Visto il decreto direttoriale 25 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2007, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Big Matches By IFR»;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero denominato Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto, presentata dalla società Euromatch;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Athena SAF 40», «Uragano», «Etna Fiamma» ed «Euro S/40» presentata dalla società Tecnomatch S.r.l.;

Considerata l'esigenza di procedere alla rideterminazione dell'imposta di fabbricazione sul fiammifero «Big Matches By IFR», stabilita con decreto direttoriale 3 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2010;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominati Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto, le cui caratteristiche sono così determinate:

Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 190;

lunghezza con capocchia: mm. 196;

larghezza: mm. 3,0 x 3,0;

tolleranza misure: +/- 3 %;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 220 x 65 x 18;

grammatura cartoncino esterno: gr. 350 al mq.;

grammatura cartoncino interno: gr. 300 al mq.;

ruvido: striscia di fosforo amorfo su un solo lato di mm. 220 x 15;

tolleranza contenuto: 4 %.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto, sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

137) colore «rosso-giallo», con legenda Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto.

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero denominato Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 18, di colore rosso-giallo.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione calcolata ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002, sul fiammifero denominato Euromatch «Euro Caminetto» tipo Caminetto, sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Euromatch «Euro Caminetto» tipo caminetto	3,30	0,33	0,55

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Athena SAF 40»	da euro 0,30	a euro 0,35
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Uragano»	da euro 1,80	a euro 2,00
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Etna Fiamma»	da euro 1,20	a euro 1,50
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Euro S/40»	da euro 0,20	a euro 0,30

Art. 4.

L'imposta di fabbricazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Athena SAF 40»	0,35	0,0805	0,0583
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Uragano»	2,00	0,30	0,333
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Etna Fiamma»	1,50	0,2582	0,25
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Euro S/40»	0,30	0,069	0,05

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione dovuta per singolo condizionamento del fiammifero di ordinario consumo denominato «Big Matches By IFR», calcolata ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002, è rideterminata come segue:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno denominati «Big Matches By IFR»	0,2582

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.3 Economia e finanze, foglio n. 301

10A08905

DECRETO 1° luglio 2010.

Modalità di assolvimento del prelievo erariale unico dovuto sui sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, quelli declinati dalla lettera *b)* del medesimo sesto comma che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del PREU dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del PREU dovuto;

Visto l'art. 39-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire con appositi decreti le modalità di effettuazione della liquidazione del PREU e del controllo dei relativi versamenti per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, in particolare, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, possa attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, definendo il PREU applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;

Visto l'art. 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2009, il quale ha fissato le aliquote d'imposta per la raccolta di gioco effettuata mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S., per il periodo che intercorre dal 2009 al 2014;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2010 che disciplina i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S;

Considerata l'esigenza di dare attuazione alle deleghe legislative di cui agli articoli 39, comma 13-*bis*, e 39-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, per la tipologia di apparecchi individuata dalla lettera *b)* del citato sesto comma dell'art. 110 del T. U.L.P.S.;

Considerato, altresì, che per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S. AAMS ha rilasciato ai concessionari della rete telematica, in luogo del nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'apposita autorizzazione alla installazione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S individua:

a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;

d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

e) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S..

2. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, definisce altresì le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S. e del controllo dei relativi versamenti.

3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) aliquota d'imposta, l'aliquota applicata alla base imponibile per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura è fissata in base a quanto disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2009;

c) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per la determinazione della base imponibile per ciascun periodo;

d) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio videoterminale di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S., installato in un esercizio autorizzato;

e) base imponibile, importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita, con riferimento alle modalità previste nelle regole tecniche;

f) collocazione in magazzino, lo spostamento dell'apparecchio di gioco in magazzino secondo le apposite procedure amministrative stabilite da AAMS;

g) concessionario/i, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S.;

h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonché le attività e funzioni connesse;

i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S;

j) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;

k) sistema di contabilità, la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per monitorare la contabilità complessiva e di dettaglio del sistema di gioco;

l) sistema di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi di gioco in ambienti dedicati;

m) sistema centrale, una componente del sistema di gioco costituita dall'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di contabilità.

Art. 2.

Base imponibile e determinazione dell'imposta

1. Alla raccolta effettuata mediante gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S. si applica il PREU ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Il PREU si applica alla base imponibile, contabilizzata dal sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, nella misura del 2 per cento, per gli anni 2010 e 2011, del 3 per cento per l'anno 2012 e del 4 per cento per l'anno 2013.

Art. 3.

Individuazione dei periodi contabili

1. L'anno solare è suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari.

2. I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi contabili sono: gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre.

Art. 4.

Determinazione della base imponibile e del PREU

1. Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU relativi a ciascun periodo contabile secondo i criteri definiti nell'allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, a cura e responsabilità del concessionario stesso, con riferimento ai dati memorizzati, relativi al periodo ricompreso tra il primo e l'ultimo giorno di ciascun periodo contabile.

2. Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU relativi a ciascun anno solare secondo i criteri definiti nell'allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, con riferimento ai dati memorizzati relativi al periodo ricompreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Casi particolari di determinazione della base imponibile e del PREU

1. Diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 1, nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore, il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa all'intero periodo contabile, la base imponibile stessa ed il PREU sono determinati, limitatamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sulla base dei valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.

2. Diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 2, nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore, il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa all'intero anno solare, la base imponibile stessa ed il PREU sono determinati, limitatamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sulla base dei valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.

Art. 6.

Termini e modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti

1. I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:

a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;

b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;

c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;

d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.

2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.

3. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.

4. Per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun sistema di gioco, la percentuale del 25 per cento è calcolata sull'ammontare del PREU definito in base ai valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.

5. L'importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 4, ovvero dal primo comma dell'art. 5, e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo.

6. Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale.

7. L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per l'anno solare, calcolato secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero dal secondo comma dell'art. 5, e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno.

8. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24-Accise.

Art. 7.

Modalità di determinazione e di utilizzo del credito annuale

1. Nel caso in cui l'importo del PREU, dovuto per l'anno solare ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di PREU.

2. Il concessionario, in alternativa all'utilizzo in diminuzione dei versamenti da effettuare per l'anno successivo, può chiedere il rimborso della differenza a credito determinata in base al comma 1.

3. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito è comunicata dal concessionario ad AAMS entro il 16 marzo dell'anno solare successivo. In caso di omessa o di tardiva comunicazione la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione.

Art. 8.

Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate

1. Ai sensi del comma 13-*bis*, lettera *e)*, dell'art. 39 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concessionario comunica ad AAMS le somme giocate mediante gli apparecchi di gioco, registrate dal sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco.

2. Le comunicazioni sono effettuate, nei termini di seguito indicati:

a) il dato complessivo delle somme giocate risultante nell'ultimo giorno del periodo contabile è comunicato entro il giorno successivo alla fine del periodo stesso;

b) il dato complessivo delle somme giocate e registrate alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta è comunicato entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

2. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate tramite la rete telematica con le modalità indicate nell'allegato tecnico.

Art. 9.

Sanzioni relative alle omesse comunicazioni

1. Ai casi di inadempimento di quanto previsto dall'art. 8, si applica l'art. 39-*quinquies*, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 10.

Valore forfetario giornaliero

1. Il valore forfetario giornaliero della raccolta riferita a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco, è pari a euro cinquecentosessanta. Per apparecchio di gioco afferente al sistema di gioco si intende un apparecchio di gioco associato ad uno stato che consenta la raccolta di gioco.

2. La misura di cui al comma 1 potrà essere aggiornata con successivi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 11.

Liquidazione del PREU

1. Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS procede a liquidare il PREU dovuto, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione dell'art. 8.

2. Per la determinazione della base imponibile e del PREU, AAMS applica le disposizioni contenute nel presente decreto, tenendo conto dell'eventuale credito maturato dal concessionario nell'anno solare d'imposta.

3. Qualora il concessionario abbia scelto di utilizzare il credito in compensazione, AAMS, in applicazione dell'art. 7, tiene conto del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.

Art. 12.

Controllo automatizzato dei versamenti PREU e comunicazioni al concessionario

1. Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS controlla che, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, il PREU liquidato sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità individuati dall'art. 6.

2. AAMS comunica l'esito del controllo automatizzato al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal PREU, ove dovuto, dai relativi interessi e dalla sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per ritardato, omesso o carente versamento.

3. Ai versamenti degli importi dovuti dal concessionario a seguito delle comunicazioni previste dal comma 2, si applica l'art. 39-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico finanziari Registro n. 3, Economia e finanze foglio n. 327

ALLEGATO TECNICO

contenente i criteri per la determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico per le somme giocate con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S..

1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SISTEMA DI GIOCO PER CIASCUN PERIODO CONTABILE

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco**, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore contenuto nel campo TOT_BET del messaggio 600, definito dalle Specifiche di comunicazione relative ai **sistemi di gioco** previsti dall'art.110 comma 6 b) del T.U.L.P.S. (VLT), pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il primo giorno successivo alla fine del periodo contabile, il valore del campo TOT_BET relativo al termine del periodo contabile precedente (Figura 1) ed utilizzato per la determinazione della **base imponibile** di tale periodo.

Il **PREU** è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla **base imponibile** del singolo **sistema di gioco** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il **PREU** del singolo **sistema di gioco** espresso in euro sia un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il **PREU** dovuto dal **concessionario** per ciascun periodo contabile è determinato dalla somma del **PREU** di tutti i **sistemi di gioco** di cui il **concessionario** è titolare**.**

Figura 1

Indicando con:

- **Ci,** il valore del TOT_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del TOT_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

2. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SINGOLO SISTEMA DI GIOCO PER CIASCUN ANNO SOLARE

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco**, la **base imponibile** annuale è pari al valore contenuto nel campo BET del messaggio 600 relativo al periodo annuale, definito dalle Specifiche di comunicazione relative ai **sistemi di gioco** previsti dall'art.110 comma 6 b) del T.U.L.P.S. (VLT), pervenuto con esito positivo al sistema di controllo entro il15 febbraio dell'anno successivo a quello d'imposta.

In alternativa la **base imponibile** annuale può essere determinata utilizzando il valore contenuto nel campo TOT_BET del messaggio 600, definito dalle Specifiche di comunicazione relative ai **sistemi di gioco** previsti dall'art.110 comma 6 b) del T.U.L.P.S. (VLT), pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il primo gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta.

Il **PREU** è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla **base imponibile** del singolo **sistema di gioco** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il **PREU** espresso in euro sia un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il **PREU** dovuto dal **concessionario** per ciascun anno solare è determinato dalla somma del **PREU** di tutti i **sistemi di gioco** di cui il **concessionario** è titolare.

3. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO CONTABILE (ARTICOLO 5, COMMA 1)

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco** per il quale il **concessionario** non abbia trasmesso il primo giorno del periodo contabile successivo il messaggio 600 per il **sistema di gioco** e, di conseguenza, il TOT_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del TOT_BET inviato in data più prossima alla fine del periodo contabile stesso, l'importo forfetario giornaliero**,** riferito a ciascun **apparecchio di gioco** afferente ad ogni singolo **sistema di gioco**, per tutti i giorni dalla data di riferimento del TOT_BET suddetto all'ultimo giorno del periodo contabile (Figura 2).

Figura 2

Indicando con:

- **Ci**, il valore del TOT_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore dell'ultimo TOT_BET disponibile nel periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di **C1;**
- **S2,** la **base imponibile** determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **F**, l'importo forfetario giornaliero;
- $G_{1......n}$, il numero di **apparecchi di gioco** afferenti **ad ogni sistema di gioco** per ogni singola giornata di forfait;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + (G_1 * F + G_2 * F + \ldots\ldots + G_n * F)$$

Qualora non sia stato trasmesso alcun TOT_BET del **sistema di gioco** nel periodo contabile, allora la **base imponibile** è determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero**,** riferito a ciascun **apparecchio di gioco** afferente ad ogni **sistema di gioco**, per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi alla data di inizio funzionamento.

Nel caso in cui la **base imponibile** del periodo contabile sia determinata secondo la precedente modalità, nel periodo contabile successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 3.

Figura 3

Indicando con:

- **Ci**, il valore del TOT_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del TOT_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N+1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero;
- **S2,** le somme giocate nel periodo contabile N + 1;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S2 = Cf - Ci - S1$$

4. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'ANNO SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 2)

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco** per il quale il **concessionario** non abbia trasmesso il BET riferito all'anno solare entro il 15 febbraio dell'anno successivo, e per il quale non risulti inviato anche il TOT_BET relativo all'ultimo giorno dell'anno, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del TOT_BET avente data di riferimento più prossima al 31 dicembre l'importo forfetario giornaliero relativo al periodo intercorrente tra la data di riferimento di tale TOT_BET e il 31 dicembre dell'anno solare. (Figura 4).

Figura 4

Indicando con:

- **C1**, l'ultimo valore del TOT_BET disponibile per l'anno solare N;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'importo forfetario giornaliero;
- **$G_{1......n}$**, il numero di **apparecchi di gioco** afferenti ad ogni **sistema di gioco** per ogni singola giornata di forfait**;**

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = (C1 - Ci) + (G_1 * F + G_2 * F + \ldots\ldots + G_n * F)$$

Qualora il **sistema di gioco** abbia iniziato il funzionamento nell'ultimo periodo contabile dell'anno solare, e siano verificate le seguenti condizioni:

- il **concessionario** non abbia trasmesso il BET riferito all'anno solare di imposta entro il 15 febbraio dell'anno successivo;
- risulti non inviato anche il TOT_BET relativo all'ultimo giorno dell'anno;
- non sia presente alcun TOT_BET trasmesso nell'anno solare;

la **base imponibile** è determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero, per tutti i giorni dell'anno solare, comunque successivi alla data di inizio funzionamento e fino al 31 dicembre (Figura 5).

Figura 5

Indicando con:

- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero dal giorno successivo all'attivazione del **sistema di gioco** al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'importo forfetario giornaliero;
- **$G_{1......n}$**, il numero di **apparecchi di gioco** afferenti ad ogni **sistema di gioco** per ogni singola giornata di forfait;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S1 = (G_1 * F + G_2 * F + \dots\dots + G_n * F)$$

10A08877

DECRETO 9 luglio 2010.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2010, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di maggio 2010;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di maggio 2010;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,328%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,696%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 2,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2010 è pari al 3,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A08834

DECRETO 9 luglio 2010.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2010, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2010 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 0,696% e 0,687%;

Vista la lettera del 14 giugno 2010, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2010;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2010 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,30% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 2,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 2,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 2,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A08835

DECRETO 9 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il irettore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta-

to affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.373 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 luglio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro*-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 luglio 2003, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 luglio 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 165 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A08836

DECRETO 9 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l' 8 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.373 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 9 ottobre 2009, 11 gennaio e 10 marzo 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1°settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, di cui al decreto del 9 ottobre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 ottobre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 luglio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 ottobre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 ottobre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 ottobre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A08837

DECRETO 9 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.373 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza

tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, di cui al decreto del 9 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 luglio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A08838

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Angelo Nuzzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Angelo Nuzzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Angelo Nuzzo, cittadino italiano, nato a Maddaloni (Caserta) in data 3 marzo 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08242

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rita Romano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Rita Romano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Palmieri di Palmieri G. & C. S.n.c. in Bisceglie (Bari), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Rita Romano, cittadina italiana, nata a Bari in data 12 luglio 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgi-

mento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08243

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoletta Comparone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Nicoletta Comparone, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Nicoletta Comparone, cittadina italiana, nata ad Aversa (Caserta) in data 13 maggio 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08244

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sylwia Maria Klich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Sylwia Maria Klich, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma finale della scuola professionale di base — in professione di parrucchiere — conseguito presso l'Istituto Szkoly Zasadniczej in Zamość (Polonia) della durata di tre anni, nonché del diploma del lavorante rilasciato dalla Camera dell'artigianato e dell'industria di Lublin (Polonia), unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore per oltre cinque anni in qualità di lavoratrice dipendente, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Sylwia Maria Klich, cittadina polacca, nata a Zamosc (Polonia) in data 9 aprile 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08245

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mocanas Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Mocanas Gabriel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009 dal sig. Mocanas Gabriel, nato a Braila (Romania) il giorno 15 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Mocanas Gabriel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08790

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bodor Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Bodor Gabriel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2007 dal sig. Bodor Gabriel, nato a Onesti (Romania) il giorno 13 dicembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Bodor Gabriel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08791

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gageatu Mihaela Emanuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gageatu Mihaela Emanuela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2009 dalla sig.ra Gageatu Mihaela Emanuela, nata a Craiova (Romania) il giorno 28 settembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Gageatu Mihaela Emanuela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08792

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joshy Jiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joshy Jiji ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1997 presso la «Sacred Heart School of Nursing, Pullur» di Irinjalakuda (India) dalla sig.ra Joshy Jiji, nata a Puthenvelikara-Kerala (India) il giorno 29 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joshy Jiji, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08814

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jose Linish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Jose Linish ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Adichunchanagiri Institute of Nursing, B.G. Nagar» di Mandya District (India) dal Sig. Jose Linish, nato a Valavoor-Kerala (India) il giorno 12 febbraio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Jose Linish è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08815

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jaliawada Mahendra Shobha Ram, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Jaliawada Mahendra Shobha Ram ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «KLES Institute of Nursing Sciences» di Belgaum (India) dal sig. Jaliawada Mahendra Shobha Ram, nato a Barni-Jodhpur (India) il giorno 21 dicembre 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Jaliawada Mahendra Shobha Ram è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08816

ORDINANZA 22 giugno 2010.

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato fino a tutto l'anno 2009, a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che prevede la pubblicazione annuale, da parte del Ministero della salute, dell'elenco delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza penale passata in giudicato per reati di frode e sofisticazione alimentare;

Viste le comunicazioni pervenute nel corso dell'anno 2009 dagli organi giudiziari relative ai produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze passate in giudicato intervenute nell'anno precedente;

Viste altresì le comunicazioni pervenute dagli organi giudiziari relative a sentenze passate in giudicato in anni immediatamente precedenti, per motivi di mero riassetto organizzativo del settore;

Dispone:

La pubblicazione dell'allegato elenco relativo alle sentenze citate in premessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute.

Roma, 22 giugno 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO INTERVENUTE NELL'ANNO 2009 E PRECEDENTI

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
1	**VALERIO Mirella**, nata a trieste il 12/10/1944 ed ivi residente in via Grego n.48	titolare dell'esercizio commerciale di vendita al minuto di generi alimentari sito in Trieste, via Mansanta n.4/b	sentenza n.985/07	18/12/2007	deteneva per la vendita esposti sui banchi e gli scaffali prodotti alimentari - sottaceti, dolciumi, cioccolate, biscotti, prodotti da forno, generi caseari, insaccati - la cui data di scadenza o termine minimo di conservazione erano state asportate mediante abrasione meccanica o coperte in modo totale o parziale	€ 300,00 di multa e € 300,00 di ammenda	Tribunale Ordinario di Trieste	28/04/2008
2	**FRANCESCHINI Gilberto,** nato a Conegliano (TV) il 09/12/1957 e residente a San Fior (TV) in via Domenico Collot n.28	legale rappresentante del negozio "Ortofrutticola Bianca di Franceschini Gilberto" sito in Maron di Brugnera	n.1176/08	05/11/2008	deteneva per porla in vendita una confezione di nocciole da gr. 500 circa che risultava invasa da numerose larve vive di colore bianco, prodotto inidoneo al consumo umano	€ 860,00 di ammenda	Tribunale di Pordenone - sez. GIP/GUP	14/02/2009
3	**LA TORRACA Maria Domenica**, nata a Tursi il 04/07/1943 ed ivi residente in via Roma n. 174		n.338/06 DP	01/10/2006	deteneva per la vendita sostanze alimentari (prodotti dolciari e da forno) in cattivo stato di conservazione, con evidenti segni di alterazione dovuti alla congelazione abusiva con modalità inidonee ed attrezzature non autorizzate	€ 200,00 di ammenda	Tribunale di Matera - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	17/03/2009
4	**MUGNAI Alessandro,** nato il 06/02/1948 a Firenze ed elett. dom.to c/o Macelleria Mugnai Alessandro Via Locchi 51 A Firenze	titolare della MUGNAI ALESSANDRO MACELLERIA Via Locchi 51 A Firenze	n.1220/07 DP	18/12/2008	aveva messo in vendita salsicce nelle quali è stato riscontrato, dalle analisi batteriologiche effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico di Scandicci, la presenza di salmonella derby	€ 2.582,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - Ufficio del giudice per le indagini preliminari	15/02/2009
5	**DE LUCA Salvatore**, nato a Torre del Greco il 03/09/1970 ed elett.te dom.to in Ercolano Via Pauto n. 31		sentenza n.395/08	25/11/2008	deteneva per la vendita, prodotti ittici freschi in cattivo stato di conservazione a diretto contatto con gli agenti atmosferici senza copertura di ghiaccio e quindi con interruzione di catena del freddo	€ 1.800,00 di ammenda	Tribunale di Napoli - sez. distaccata di Portici	17/01/2009

6	**CARBONE Leonardantonio** nato a Bernalda (Mt) il 13/06/1951 ed ivi residente in Via Guidoni n. 20		n. 317/06 DP	10/03/2006	deteneva per la vendita kg. 41,5 di prodotti dolciari (del tipo bignè) in cattivo stato di conservazione perché congelati abusivamente e con evidenti bruciature da freddo	€ 200,00 di ammenda	Tribunale di Matera - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	17/03/2009
7	**VICHI Franco**, nato il 09/10/1961 a Vicchio del Mugello ed ivi residente Via Ponte a Vicchio, 59	legale rappresentante della ditta "Vichi Franco & C. snc "denominata "La casa del prosciutto"	n. 1167/07 D.P.	11/02/2009	aveva preparato e posto in vendita, prodotti a base di carne nella fattispecie sugo di fegatini di pollo dove si evidenziava la presenza di 10.000 clostridium perfrigens UFC/g, rendendo il prodotto NON REGOLAMENTARE	€ 2.582,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - Ufficio del giudice per le indagini preliminari	17/03/2009
8	**MAGHERINI Massimo**, nato il 09/01/1972 a Firenze ed elett. dom.to presso Vertigo Catering con sede in Firenze Via della Cupola, 10/R	legale rappresentante della Vertigo Catering	n. 2303/07 DP	11/02/2009	impiegava nella preparazione di confezioni precotte di spezzatino di carne sostanze alimentari nocive per la salute, le quali somministrate agli avventori dell'hotel Fleming cagionavano intossicazione alimentare a 17 di esse (con diarrea, crampi e dolori crampiformi addominali	€ 3.500,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - Ufficio del giudice per le indagini preliminari	17/03/2009
9	**FORASASSI Luigi**, nato il 08/02/1922 a Barberino di Mugello (FI) ed ivi residente c/o loc. Galliano Via S. Agata, 7	legale rappresentante della Ditta di imbottigliamento acqua minerale Fonti del Cigno - Sorgente Palina di Luigi Forasassi e C. S.a.S. Via di Marcoiano, 33 comune di Scarperia	n. 2309/07 DP	04/02/2009	nel campione di acqua minerale analizzato dal laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria 10 di Firenze (Via della Cupola, 64), vi era presenza di Pseudomonas aeruginosa come risulta dal rapporto analitico di prova n. 8 681 del 31/8/2004 inerente il campione di acqua minerale di cui sopra dove si comunica l'esito NON REGOLAMENTARE, ai sensi della Circolare n. 17 del 13/9/92 e del D.M. 13/1/1993	€ 2.582,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - Ufficio del giudice per le indagini preliminari	17/03/2009
10	**PROCACCI Antonio**, nato il 06/02/1957 a Maschito e residente in Firenze Via San Rocco, 54; domiciliato c/o Macelleria Procacci e C Via Carlo del Greco, 5 a b c Firenze	titolare della Macelleria Procacci e C SNC	n. 3287/07 DP	06/02/2009	aveva messo in vendita salsicce nelle quali è stato riscontrato, dall'analisi batteriologiche effettuate presso l'istituto Zooprofilattico di Scandicci, la presenza di salmonella typhimurium	€ 2.582,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - Ufficio del giudice per le indagini preliminari	17/03/2009

11	**GIANNUZZI Vito**, nato il 26/01/1953 a Montalbano Jonico ed ivi residente in Via San Maurizio, 31/C	legale responsabile della macelleria Supermercato Despar	n.609/06 DP	09//05/2007	deteneva per la vendita salsicce di carni miste affette da salmonella	€ 2000,00 di ammenda	Tribunale di Matera - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	03/04/3009
9	**REPACI Gaetano,** nato a Campo Calabro (RC) il 18/08/1942 ed elett. dom.to in Genova - Via San Bartolomeo Degli Armeni, 11 c/o Residenza Sanitaria Assistita "La Zagara"		n.2787/08 DP	26/02/2009	deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Nella fattispecie teneva in un frigorifero a pozzetto sito nel locale cucina della Residenza Sanitaria Assistita "La Zagara srl", prodotti carnacei acquistati freschi e congelati mediante la suddetta apparecchiatura tecnicamente inidonea alla funzione congelazione/surgelazione	€ 154,00 di ammenda	Tribunale di Genova - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	04/05/2009
10	**DALESSANDRO Flavio, Nunzio** nato il 08/05/1979 a Matera e residente in Miglionico (MT) Via Cavour, 20	titolare dell'esercizio commerciale " Il ritrovo del Cima" in Miglionico contrada Pescara zona PIP in Miglionico	n. 561/07 DP	28/07/2008	impiegava nella preparazione di alimenti e vendeva prodotti alimentari (carne, pesce, funghi, formaggio e altro) in cattivo stato di conservazione, rinvenuti all'interno di un frigo-congelatore	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Matera - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	08/05/2009
11	**BEVILACQUA Diego**, nato a Napoli l'11/11/1933 ed elett.te dom.to in Via Manzoni, 61 Villa Caporiccio - Napoli c/o avv. Raffaele Manzo	amministratore unico dell'agriturismo "Soc. Agricola San Michele in Teverina" srl.	sentenza n.44/09	14/04/2009	poneva in vendita sei vasetti da grammi 500 di miele forniti dall'Apicultura Menfredini Mario srl di Castel Giorgio apponendo sugli stessi una propria etichettatura e segnatamente: Azienda Agricola San Michele in Teverina srl - Miele vergine da fiori di acacia - confezionata nel Podere S. Maria di Civitella d'Agliano (VT)	€ 600,00 di multa	Tribunale di Viterbo - Sez. Distaccata di Montefiascone	25/05/2009
12	**DI BONA Giuseppe**, nato a Vittoria il 12/06/1950 ed ivi residente in Via G. B. Iacono, 2	titolare e rappresentante legale della RINASCITA s.r.l., con sede in Vittoria, con deposito e custodia per la vendita ai soci di prodotti fitosanitari	sentenza n.57/09	18/04/2009	esercitava la attività sprovvisto della relativa autorizzazione da parte del Ministero competente	€ 600,00 di ammenda	Tribunale di Ragusa - Sez. distaccata di Vittoria	14/05/2009

13	**BOGINO Roberto**, nato a Milano il 16/05/1957 e residente in Cinisello Balsamo in Via Fulvio Testi, 196	legale rappresentante di CAMST s.c.r.l. - Impresa italiana di ristorazione	n. 45/08 D.P.	12/12/2008	impiegava nella preparazione - conservazione di alimenti o bevande, per venderle o somministrarle al consumo umano, come da analisi di campioni prelevati, sostanze alimentari insudiciate o comunque nocive, in particolare inpiegava del sugo al pomodoro con batterio Listeria monocytogenes	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Lecco - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari	22/05/2009
14	**MOHAMED Khaled Saleh**, nato il 9/10/1961 in Egitto e residente a Firenze Via Dosio, 53	gestore del ristorante "Il terzo cerchio", in Firenze	n.1753/07 D.P.	25/04/2009	deteneva per la distribuzione al consumo cinque bistecche e un vassoio di scampi in cattivo stato di conservazione	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - Ufficio del giudice per le indagini preliminari	23/05/2009
15	**SCIFO Floriana**, nata a Vittoria il 22/11/1980 ed ivi residente Via Dei Mille, 23	legale rappresentante della società "Ai Tre Laghetti di Scifo Floriana & C. snc" di Vittoria	n. 46/09 R.G.	02/05/2009	induceva in errore il consumatore mediante somministrazione di prodotti carnei ed altro congelato arbitrariamente, nonché prodotti ittici congelati all'origine, omettendo di indicare lo stato fisico sulla relativa lista menù, lasciando intendere che trattavasi di prodotti freschi.	€ 500,00 di multa	Tribunale di Ragusa - Sez. distaccata di Vittoria	10/06/2009
16	**MARTINI Gianni Enrico,** nato a Cossano Belbo il 18/10/1952 ed ivi residente in via Statale, 6 - elett.te dom.to in Nizza Monferrato (Asti) Via Tripoli, 1	legale rappresentante della FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.p.A., corrente in Cossano Belbo, via Statale, 6	sentenza n. 2666/08	10/06/2009	esercitava la produzione ed il commercio di vini e spumanti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consegnato a propri clienti prodotti diversi per origine e provenienza da quelli dichiarati	sospensione condizionale della pena - sentenza pubblicata per estratto una volta sul giornale "Gazzetta d'Alba" a cura della cancelleria e a spese del condannato	CORTE DI APPELLO DI TORINO - Terza Sezione Penale	17/08/2009
17	**VAIRA Francesco**, nato a Foggia il 04/02/1967 ed ivi residente in via Pietro Nenni, 12	conduttore di fatto di un deposito per alimenti annesso all'Oleificio Vaira Leonardo al cui interno veniva effettuata l'attività di sofisticazione	sentenza n. 308/08	24/04/2009	per essersi associato al fine di commettere una serie interminata di delitti correlati alla produzione e commercializzazione nel territorio nazionale di ingenti quantitativi di olio extravergine di oliva sofisticato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso	€ 1.500,00 di ammenda (a ciascuno di essi)	Tribunale Ordinario di Foggia - Ufficio esecuzione sentenze GUP	22/09/2009

18	**RICCIARDONE Giuseppe**, nato a Sassano (SA) il 28/07/1950 ed ivi residente in via Pedale, 15 - det. arr. dom.	quale preposto alla commercializzazione	sentenza n. 1326/08	11/02/2009	partecipe di una associazione finalizzata ad una serie di delitti correlati alla produzione, confezionamento e distribuzione di olio extravergine di oliva sofisticato, adulterava sostanze destinate alla alimentazione rendendole pericolose per la salute pubblica, con la volontà e la consapevolezza della possibilità di nocumento.	Pena sospesa - immediata scarcerazione del Ricciardone se non detenuto per altra causa	Tribunale Ordinario di Foggia - Settore dibattimento - Ufficio Esecuzione	02/10/2009
19	**API Roberto**, nato a Genova il 28/06/1972 e residente a Trieste in via dell'Istria, 216	capo cuoco del Jolly Hotel di Trieste	sentenza n. 08/149	09/02/2009	impiegava nella preparazione del piatto "scaloppa di tonno", che successivamente veniva servita alle clienti Salimaro Anna Lucia e Paliucci Veronica, sostanze alimentari (tonno) in stato di alterazione o comunque nocive, in quanto contenenti una quantità di istamina (546 mg/kg) superiore al limite di legge (220 mg/kg) e che determinava la tossinfezione delle suddette clienti.	€ 1.400,00 di ammenda	Tribunale Ordinario di Trieste	13/10/2009
20	**BOTTONI Francesco**, nato a Sermide (MN) il 31/10/1946 e BOTTONI Luca, nato a Sermide (MN) il 02/04/1967, entrambi residenti a Bressanvido in Via A. Moro, 4	titolare e legale rappresentante della Jambons srl con sede in Bressanvido	sentenza n. 876/08	15/10/2008	consegnava ad acquirenti, cose diverse, per qualità, da quelle dichiarate e pattuite, vale a dire prosciutti muniti di contrassegno DOP PARMA contraffatto; di concorso nel delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei suddetti prodotti	pena sospesa per entrambi gli imputati	Tribunale Civile e Penale Vicenza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	27/10/2009
21	**IBEAWUCHI Lorrita**, nata a Owerri - Nigeria e residente a Padova Via Forabosco, 10 - elett.te dom.to a Padova - Via Malta, 19 c/o Loricarl African Shop	titolare dell'attività commerciale denominata Loricarl African Shop di Via Malta, 19 di Padova	n. 1058/09 D.P.	01/10/2009	poneva in vendita n. 5 confezioni dell'alimento denominato "ogbono-ogbono macinato", destinato al consumo umano, invase da parassiti appartenenti alla specie Oryzaephilus surinamensis	€ 900,00 di ammenda	Tribunale di Padova - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	14/11/2009

22	**DE CRESCENZO Leopoldo**, nato a Portici (NA) il 23/02/1970 e residente a Casalnuovo in Via Nazionale delle Puglie, 327	ambulante	sentenza n. 8684	16/10/2009	deteneva per la vendita sulla pubblica via KG.2 di lupini; Kg.1 di triglie; Kg.4 di polpi; Kg.5 di cocci; Kg.2 di seppie, prodotti freschi in cattivo stato di conservazione esposto a qualsiasi forma di inquinamento e senza rispettare per gli stessi la catena del freddo	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Napoli - sez. distaccata di Portici	11/12/2009
23	**QUATTRIN Claudio**, nato a Zoppola (PN) il 06/04/1958 ed ivi residente in Via Panciera, 49 - elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Roberto Longo in Pordenone - Via Colonna, 12	titolare della "Az. Agr. SPACCIO CARNI e SALUMI QUATTRIN Claudio" con sede in Zoppola (PN)	n. 892/09 D.P.	23/09/2009	deteneva per porre in vendita salami di suino contenenti cariche microbiche superiori ai limiti previsti ed in particolare contenenti "listeria monocytogenes"	€ 3.500,00 di ammenda	Tribunale di Pordenone - sez. GIP/GUP	10/12/2009
24	**VENTURI Elvio**, nato a Spoleto (PG) il 25/04/1934 ed ivi residente in Via Concordia, 4	amministratore delegato della Venturi S.p.A., società produttrice di olio con sede e stabilimento a Spoleto	sentenza n. 52/09	15/04/2009	art. 515 CP e art.5 lett. a) e 6 L. 283/62	€ 5.000,00 di multa	Tribunale Civile e Penale di Spoleto - Cancelleria Penale - Ufficio Dibattimento	07/01/2010
25	**ZHAO DONGLI**, nato il 13/10/1967 a ZHEJIANG (CINA) ed elett.te dom.to in Padova - Via Altinate, 56 c/o avv. Luca VOLTAN del Foro di Padova	responsabile della ditta "Sheng Xing Long S.a.s. di Zhao Dongli & C. di Corso Stati Uniti, 1/29 Box F di Padova	n. 2494/09 D.P.	11/12/2009	deteneva per la vendita un ingente quantità di sostanze alimentari congelate destinate al consumo umano in stato di cattiva conservazione, con evidenti segni di brinatura, conservati taluni ad una temperatura non prevista e privi della data di scadenza e/o del T.M.C. e delle indicazioni sulla tracciabilità del prodotto	€ 5.000,00 di ammenda	Tribunale di Padova - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	21/01/2010
26	**RONZONI Gianni,** nato il 08/02/1945 a Carpi e residente in Castelfranco Emilia - Via Piella, 39	amministratore unico della - GRANDI ORIZZONTI SRL	n. 324/08 D.P.	30/04/2009	per aver prodotto e messo in commercio salsicce con Salmonella Typhymurium	€ 2.582,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - Ufficio del giudice per le indagini preliminari	22/12/2009

27	**BARBACCI Giacomo,** nato a Firenze il 01/02/1973 e residente in Vicchio fraz. Mirandola, 26 - elett.te dom.to c/o lo studio dell'avv. Alessandro BELLINI in FI - Via Dei Servi, 32	gestore del ristorante LAKE FOREST	n. 2345/08 D.P.	22/10/2009	compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a somministrare ai clienti del ristorante prodotti diversi per qualità dal dichiarato, in quanto alcuni piatti inseriti nel menù venivano preparati con alimenti surgelati senza che ciò fosse specificato nel menù stesso.	€ 500,00 di multa	Tribunale di Firenze - Ufficio Decreti Penali	22/12/2009
28	**TRABALZINI Enrico**, nato a Montepulciano (SI) il 23/02/1965 ed vivi residente in frazione Stazione, via Ancona n.22, e **PAGLIAI Ugo**, nato a Cutigliano (PT) il 23/05/1952 e residente a Prato, via delle Fonti n.371/9	Presidente del CDA ed enologo della soc. coop. Vecchia Cantina di Montepulciano - società agricola	sentenza n.70/09	02/10/2009	predisponevano ed attuavano la miscelazione di masse vinose onde ottenere Vino Nobile di Montepulciano e Rosso di Montepulciano con vini provenienti da regioni diverse (artt. 515 e 517 bis C.P.)	€ 3.420,00 di multa	Tribunale di Montepulciano	11/12/2009
29	**GATTAVECCHI LUCA**, nato a Montepulciano (SI) il 4/10/1965 e **GATTAVECCHI GIONATA**, nato a Montepulciano il 4/5/1971, entrambi ivi residenti in via Ricci n.22	Socio/Legale rappresnentante e Socio della società Gattavecchi s.r.l. e della società semplice Gattavecchi Luca e Gionata	sentenza n.48/09	10/07/2009	vendevano quantitativi e tipi di vino, diversi per qualità da quelli dichiarati sulle etichette dei contenitori, contenenti vino dichiarato Nobile di Montepulciano, Rosso Montepulciano, Chianti e Vernaccia di S.Gimignano in percentuali inferiori a quelle prescritte nei disciplinari e ottenuto con uve e vini provenienti da zone diverse da quelle indicate negli stessi disciplinari (artt. 515 e 517 bis C.P.)	€ 6.660,00 di multa	Tribunale di Montepulciano	11/12/2009
30	**LEONARDI Domenico**, nato a Montefiascone il 17/06/1951	Titolare della ditta individuale "Frantoio Leonardi Domenico" con sede in via del Pino n.12 - Montefiascone	sentenza n.139/09	10/12/2009	per aver prodotto, confezionato, etichettato e venduto "Olio extravergibe di oliva" con aggiunta di ingredienti estranei alla composizione naturale (artt. 515 e 517 bis C.P.)	€ 1.540,00 di multa	Tribunale di Viterbo - Sez. Distaccata di Montefiascone	11/02/2010

31	**TUDOR Carmen Valentina**, nata a Bucarest (Romania) il 27/05/1970, residente in Piancastagnaio (SI) - Vicolo della mura n.27	Proprietario e gestore del ristorante "Il Casalino", in Piancastagnaio (SI)	sentenza n.318/09	17/11/2009	deteneva - per la successiva trasformazione e vendita - alimenti congelati, taluni scaduti da anni, in cattivo stato di conservazione, custoditi in contenitori non idonei e lasciati aperti, omettendo di indicare nella lista delle vivande presentata agli avvantori che i prodotti utilizzati potevano essere congelati, mirando in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti una cosa per l'altra	€ 950,00 di multa	Tribunale di Montepulciano	16/02/2009
32	**FOGLIATI Maria Camilla**, nata a Londra il 29/10/1965 e residente a Gubbio (PG), frazione Carbonesca n.104	Legale rappresentante della "Castello di Magrano S.r.l.", in Pienza (SI)	sentenza n.106/09	21/05/2009	poneva in commercio alimenti contaminati da tossina botulinica nocivi per la salute del comsumatore, in particolare confezioni di crema riportante la dicitura "tartufata bianca"	€ 90,00 di multa	Tribunale di Montepulciano	23/07/2009
33	**PRONER Roberto**, nato a Lavis (TN) il 9/5/1948 ed ivi residente in piazza Manci e **PRONER Elena**, nata a Trento il 28/9/1979 e residente a Lavis (TN), via Matteotti n.4	Titolare della ditta individuale "Corona due" esercente il Ristorante Pizzeria "Corona due" e gerente del medesimo esercizio	sentenza n.862/08	15/12/2008	detenevano per la successiva vendita numerosi alimenti carnei freschi e cotti, prodotti ittici e lattiero-caseari in cattico stato di conservazione e scaduti di validità	€ 2.000,00 ed € 600,00 di ammenda	Tribunale di Trento	17/02/2009
34	**CHAN Renai**, nato a Che Kiang (Cina) il 22/05/1964 e residente in Genova, via Fieschi 19/3	titolare del ristorante denominato "Da Chan", sito in genova, via XX Settembre 269	n. 2778/08 DP	21/02/2009	deteneva per vendere o comunque distribuiva per il consumo sostanze alimentari di origine animale e vegetale tutti in cattivo stato di conservazione; tutti alimenti posti allo stato sfuso o avvolti da sacchetti di plastica privi di etichette e di qualsiasi indicazione, di provenienza sconosciuta, conservati in modalità non corrette, in pessime condizioni igieniche per la sporcizia e/o la ruggine presenti anche all'interno delle apparecchiature e le incorstazioni di unto non rimosse da tempo	€ 6.000,00 di ammenda	Tribunale di Genova - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	07/04/2009

35	**CHIESA Michelangelo,** nato a Fossano (CN) il 01/02/1953 e residente in Montepulciano in via Pelago n.19, frazione S.Albino	legale rappresentante della "La Vigna" s.n.c., gestore del Ristorante "Oasi"	sentenza n. 311/09	02/02/2010	deteneva alimenti congelati, taluni anche scaduti da anni, in cattivo stato di conservazione e in assenza di adeguata protezione igienica, omettendo di indicare nella lista delle vivande presentate agli avventori che i prodotti utilizzati potevano essere congelati	€ 1.500,00 di multa	Tribunale di Montepulciano	11/03/2010
36	**TORALDO Ferdinando,** nato a Napoli il 14/01/1968 e **PELLINO Amalia**, nata Frattamaggiore (NA) il 01/02/1969 entrambi residenti in Sant'Agostino (FE), via Statale n.279	amministratore (Toraldo) e socio (Pellino) della Centopani s.n.c	n. 383/08	29/05/2009	omettendo di indicare che trattavasi di prodotti surgelati all'origine, compiendo atti idonei a consegnare agli acquirenti generi alimentari per provenienza e qualità diversa da quella pattuita	€ 1.000,00 di multa per ciascuno	Tribunale di Ferrara - Sezione G.I.P.	09/02/2010
37	**OMOZOGEE Enoma Lee**, nato a Benin City (Nigeria) il 10/04/1960 e residente in Rovigo, via Dall'Ara n.6	legale rappresentante dell'esercizio di generi alimentari sito in via Ortigara n.22/c a Ferrara	n.703/08	31/01/2009	deteneva al fine della distribuzione per il consumo prodotti ittici e vegetali in cattivo stato di conservazione, conservati nel frigorifero a pozzo a temperature non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente	€ 450,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara - Sezione G.I.P.	09/02/2010
38	**TURA Alba**, nata a Cento (FE) il 01/03/1946 e residente in Renazzo di Cento (FE) via Pilastro n.57	titolare dell'omonima azienda agricola	n.1200/08	05/02/2009	distribuiva per la vendita e il successivo consumo mel "Stark" contenenti rpincipio attivo Procimidonem non autorizzato sulla coltura di mele	€ 1.300,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara - Sezione G.I.P.	09/02/2010
39	**MUGNAINI Giampaolo**, nato a Barberino Val d'Elsa (FI) il 12/02/1966 e residente a San Biagio d'Argenta (FE), via Romano Ferrozzi n.4	legale rappresentante della "Bandini s.r.l." di San Biagio d'Argenta (FE)	n.8/09	19/02/2009	deteneva per venderle 2.300 kg circa di mele "Fuji" contenenti concentrazione di principio attivo "Cloprofam" (prodotto erbicida usato in agricoltura e tossico per l'uomo) pari a 0,36 mg/kg, a fronte di un limite di legge pari a 0,05 mg/kg, come certificato dalle analisi effettuate dal Laboratorio Provinciale dell'ARPA di Ferrara dell'8/02/2007	€ 1.300,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara - Sezione G.I.P.	09/02/2010
40	**BIGONI Fortuna Chiara**, nata a Lagosanto (FE) il 21/07/1941 ed ivi residente in via Spina n.66	legale rappresentante della "Pescheria Adriatica"	207/09	04/04/2009	deteneva per vendare kg 3,042 di sarde di Francia, kg. 1,750 di branzini, kg. 1,500 di orate, kg. 4,040 di passere, kg. 1,000 di sogliole, kg. 1,420 di seppioloni, in cattivo stato di conservazione	€ 2.000,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara - Sezione G.I.P.	09/02/2010

41	**GELLI Giuseppe**, nato a Comacchio (FE) il 17/03/1940 e residente in Porto Garibaldi frazione di Comacchio (FE) viale Nino Bonnet n.104		n.1216/09	31/12/2009	deteneva per vendere kg 2,5 di branzini, kg 5 di vongole, kg 2 di molluschi bivalvi in cattivo stato di conservazione, contenuti in cassette aperte, poste direttamente a terra sulla banchina destinata agli ormeggi ed esposti a polvere e gas di scarico dei veicoli in transito	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara - Sezione G.I.P.	09/02/2010
42	**GILLONE FABRIZIO**, nato a Vische il 28/12/1939 e residente in Trecate via Sanzio 21, e **GALLO Giorgio**, nato a Chivassi il 22/07/1965 e residente in Crescentino via Viotti n.42	nelle rispettive qualità di legale rappresentante e caponegozio della "Novacoop 94"	n.43/08	05/06/2009 solo Gallo Giorgio	cucinavano e detenevano per la somministrazine al publbico posteriori di pollo allo spiedo positivi alla salmonella	€ 1.000,00 di ammenda per ciascuno	Tribunale di Casale Monferrato - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari	22/07/2009
43	**SIEGA Boris**, nato a Trieste il 13/11/1958 e ivi residente in via della Ferrovia n.49, e **KOBAL Vida**, nata a San Daniele del Carso (TS) il 27/11/1927 e residente a Sgonico (TS) località Devincina n.19	nelle rispettive qualità di Presidente e Consigliere del CdA della VELOX S.r.l	sentenza n. 04/134	27/04/2004	ponevano in vendita nell'esercizio commerciale EURODRINK di Bolzano acqua minerale ROGASKA SLATINA in bottiglie da 920 cl. (lotto n.22.04.03-x) risultata contenere arsenico (ug/l 62) in concentrazione superiore a quanto previsto per le acque destinate al consumo umano dal DM 31/05/01		Tribunale Ordinario di Trieste	05/08/2008
44	**VISCARDI Giovanni**, nato a Napoli il 26/10/1950 e residente a Portici (NA) in via Dalbono n.7	ambulante di vendita ittica	sentenza n.93/08	15/06/2008	deteneva per la vendita, in Portici alla via Dalbono n.17, in un locale fatiscente ricavato dalla copertura di vecchie lamiere e plastica, su improvvisati banchetti di legno, prodotti ittici (kg 5 di triglie; kg 15 di seppie; kg 15 di lupini: kg 12 di vongole; kg 25 di cozze; kg 20 di merluzzi; kg 8 di sogliole) in cattivo stato di conservazione in quanto non protetti da impianto di refrigerazione, con grave pregiudizio per la freschezza e la vitalità del prodotto	€ 2.000,00 di ammenda	Tribunale di Napoli - sez. distaccata di Portici	29/08/2008

45	**ERLACHER Osvaldo**, nato a Brunico il 26/11/1946 e domiciliato elettivamente in Firenze, via delle Panche n.13-15r, presso ditta "Dolcegel s.n.c."	in qualità di socio responsabile della ditta "Dolcegel s.n.c." di Firenze	n.1777/07 DP	14/02/2008	deteneva per la vendita, in cattivo stato di conservazione, il prodotto "Torta congelata - Frutti di bosco" risultata non regolamentare alle analisi per presenza di "Salmonella enteritidis GrO:9", all'esame della prima aliquota	€ 2.582,00 di ammenda	Tribunale di Firenze - G.I.P.	02/04/2008
46	**CAPITELLI Angelo**, nato a Castel San Giovanni (PC) il 09/08/1937 ed ivi residente in via Garibaldi n.52	legale rappresentante della società "Herma Plus LDT" con sede in Castel San Giovanni	sentenza n.853/05	16/01/2007	distribuiva per il consumo, segnatamente al supermercato "Pagliari Erika" sito in cremona, funghi porcini essiccati, in confezioni da 10 grammi, invasi da parassiti (larve di ditteri micetofilidi e relativi frammenti)	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Piacenza - Sezione Penale	07/03/2008

10A08794

ORDINANZA 30 giugno 2010.

Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, può essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generale fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ordina:

Art. 1.

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza, è altresì, affissa presso le ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

Art. 3.

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare in corso.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 12, foglio n. 48

10A08906

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karin Jennewein, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministe-

riale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Karin Jennewein;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc» in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post-secondaria: «Bachelorstudium - Instrumental (Gesangs) pädagogik – Querflöte» conferito il 14 luglio 2009 dall'Universität Mozarteum di Salzburg (Austria) comprensivo della formazione didattico pedagogica posseduto dalla prof.ssa Karin Jennewein, cittadina italiana, nata a Silandro (Bolzano) il 30 marzo 1986 ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

77/A - Flauto traverso.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08811

DECRETO 23 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cornelia Karnutsch, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Cornelia Karnutsch;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento n. 168/2009 del 15 luglio 2009 con il quale il titolo sottoindicato [lettera a)], conseguito in Austria, è dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Lingue e Letterature Straniere Lingue: Francese e Inglese» dalla Libera Università di Bolzano;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria:

a) «Magistra Der Philosophie Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfächer Französisch, Studienzweig Lehramtsstudium Unterrichtsfächer Englisch» rilasciato l'11 giugno 2008 dalla «Kultur und Gesellschaftswissenschaftlichen» dell'«Universität Salzburg» (Austria);

b) «Lehramtsstudium Unterrichtsfächer Französisch und Spanisch» rilasciato il 7 luglio 2008 dalla «Kultur und Gesellschaftswissenschaftlichen» dell'«Universität Salzburg» (Austria);

«Zeugnis über die Zurückleung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI. Nr. 145/1988» rilasciato dall'«Öffentliches Gymnasium der Franziskaner» di Hall in Tirol (Austria) il 10 luglio 2009,

posseduto dalla prof.ssa Cornelia Karnutsch, cittadina italiana nata a Merano (Bolzano) l'8 settembre 1983, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A Seconda lingua straniera - Inglese;

46/A Lingue e civiltà straniere - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08812

DECRETO 23 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marcela Mihăilă, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Marcela Mihăilă, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea;

Visti il «Certificat de Acordare a Definitivării în învătământ» n. 4927/1999 del 1° settembre 1999, rilasciato dall'Università «Alexandru Ioan Cuza» di Iaşi (Romania);

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota di febbraio 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessato sprovvista del certificato di «Definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post-secondaria: «Diplomă de Licență in Matematică» n. 0079428 rilasciato il 2 giugno 2000 dall'Università «Alexandru Ioan Cuza» - Facultatea de Matematica di Iaşi (Romania), posseduto dalla prof.ssa Marcela Mihăilă, cittadina rumena nata a Poenari (Romania) il 3 settembre 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «matematica» nelle scuole secondarie, per le classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08813

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anny Cuadrado delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non comunitario dalla prof.ssa Anny Cuadrado;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del gia più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da: laurea quinquennale abilitante di «Licenciada en Educación - Especialidad Matematica y Física» conseguita presso la «Universidad de la Vega» di Lima (Perù) nell'anno 1995, posseduto dalla prof.ssa Anny Cuadrado di cittadinanza italiana, nata a Jauja-Junin (Perù) il 10 maggio 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi:

47/A Matematica;

48/A Matematica applicata;

49/A Matematica e fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08832

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Isabelle Duhoux delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 Marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 Maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 Maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Isabelle Duhoux;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il «Master litteératures comparées» (Primo anno della laurea specialistica in Letterature comparate), conseguito il 12.10.2006 presso Università della Sorbonne, Paris IV.

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi *post*-secondari di durata

minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi *post*-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta dell'11 Giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n.206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diplomi di istruzione *post*-secondaria:

«Licence Lettres et Langues» Mention Lettres Modernes, Mention Français Langue Étrangère» rilasciato il 13.7.2005 dalla Università della Sorbonne, Paris IV;

«Licence Lettres Modernes» rilasciato il 2 giugno 2006 dalla Università della Sorbonne, Paris IV.

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«CAPES de Lettres Modernes» (Certificato di Attitudine Professionale all'insegnamento secondario), rilasciato l'11 luglio 2007 presso Ministere de l'Education nationale française, secrétariat générale des ressources humaines.

Abilitazione (1° settembre 2008) dopo la formazione di 1 anno presso Ministere de l'Education Nationale, Académie de Besançon.

posseduto dalla cittadina francese Prof.ssa Isabelle Duhoux, nata a Savigny sur Orge (Francia) il 13 febbraio 1984, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Seconda lingua straniera (Francese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della I.G.P. «Clementine di Calabria».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora

Ispettorato Centrale per la tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari – ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 322 del 25 novembre 1997, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la Tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato ICEA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 9 giugno 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela della I.G.P «Clementine di Calabria» a svolgere le funzioni indicate all'art.14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Clementine di Calabria»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, già concesso con il decreto 9 giugno 2006, al Consorzio per la Tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» con sede in Porto di Corigliano Calabro - c/o Osservatorio Fitopatologico - 87064 Corigliano Calabro (Cosenza), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Clementine di Calabria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 9 giugno 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A08810

DECRETO 9 luglio 2010.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Vista la nota del 24 luglio 2006, con la quale il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P., ha chiesto la protezione transitoria livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Visto il decreto 13 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006, con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Vista la nota del 25 agosto 2009, con la quale i competenti servizi della Commissione europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento 510/06, hanno invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Vista la nota del 17 giugno 2010, con la quale il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P., ha comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 9522 del 18 giugno 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 13 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A08820

DECRETO 9 luglio 2010.

Modifica del decreto 5 marzo 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata con regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 5 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 dell'11 marzo 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata con regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007;

Vista la nota del 6 luglio 2010, numero di protocollo 10300, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 5 marzo 2008 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata con regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A08821

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 15 luglio 2010.

Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"(di seguito: decreto n. 252 del 2005);

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005) che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a*) a *h),* nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. *b*) del decreto n. 252 del 2005 che prevede che il riconoscimento della personalità giuridica consegua, per i fondi che ne abbiano fatto istanza, al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. *b*) del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso, valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. *b*) del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui riconosce alla COVIP la facoltà di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva;

Visto l'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che prevede l'iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell'apposito Albo tenuto a cura della COVIP;

Visto l'art. 15-*bis* del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, e in particolare il comma 1 che attribuisce alla COVIP il compito di autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indicate allo svolgimento all'estero di attività transfrontaliera;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 23, comma 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito: legge n. 262 del 2005) che prevede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

Visto l'art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 che richiede che si sottoponga a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati;

Viste le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari adottate dalla COVIP con deliberazione del 28 giugno 2006;

Visti gli Schemi di statuto, di regolamenti e di Nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006;

Visto il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari adottato con deliberazione COVIP del 29 maggio 2008;

Visto il Regolamento relativo all'istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica, adottato dalla COVIP con deliberazione del 28 novembre 2007;

Visto il Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato dalla COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e all'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30 novembre 2006;

Ritenuto di dover procedere a una revisione dei Regolamenti recanti le procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e per l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, al fine di adeguare il contenuto degli stessi alle sopravvenute disposizioni normative;

Rilevata l'opportunità di avvalersi per le procedure di modifiche degli statuti e dei regolamenti della facoltà, prevista dall'art. 19, comma 2, lett. *b*) del decreto n. 252 del 2005, di individuare procedure di autorizzazione semplificate, in funzione del contenuto delle modifiche stesse nonché, per i fondi pensione preesistenti, delle caratteristiche dimensionali di tali fondi in termini di iscritti;

Tenuto conto dell'esigenza di definire le procedure inerenti a processi di fusione e cessione riguardanti forme pensionistiche complementari;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 5 marzo 2010;

ADOTTA
il seguente Regolamento:

SEZIONE I
FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto n.252 del 2005 (di seguito: fondi pensione negoziali).

TITOLO I
Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 2.
Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3.
Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione;
b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
c) attestazione che lo statuto allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo;
e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ove coerente con la natura giuridica prescelta;
f) elenco dei documenti allegati;
g) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico;
b) copia dello statuto;
c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
d) estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al legale rappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sindaci, nonché al responsabile del fondo ove già nominato, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;

e) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;
2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all'elezione degli organi collegiali;
3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiore a 18 mesi;
4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, della banca depositaria, dell'eventuale gestore amministrativo e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;
6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;
7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo;
f) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;
g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 4.
Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalità giuridica consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, in caso di riconoscimento della personalità giuridica, nel Registro di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b*) del decreto n. 252 del 2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo trasmette alla COVIP il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 5.
Decadenza dall'autorizzazione

1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio:
a) il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo;
b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro 18 mesi dall'iscrizione nell'Albo.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca le fonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalle fonti istitutive, la COVIP può consentire una proroga dei termini di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche il periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

TITOLO II
Modifiche statutarie

Art. 6.
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione negoziale;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.

4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.

Art. 7.
Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 6, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 6, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo integrale dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 8.
Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 6 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione e della sede del fondo;
c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.
e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 9.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 8 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 8 comma 1 a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti;
d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.

3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE II
FONDI PENSIONE APERTI

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: fondi pensione aperti).

TITOLO I
Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Art. 11.

Istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto, i soggetti di cui all'art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005, presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione è contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

Art. 12.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione sociale e sede del soggetto istante;
b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali;

c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005;
e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;
f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
g) elenco dei documenti allegati;
h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005;
c) qualora la società abbia già provveduto alle relative nomine, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell'organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
d) relazione illustrativa del programma di attività del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa a essa dedicata;
e) copia della delibera dell'organo di amministrazione che istituisce il fondo e riconosce la contribuzione affluente al fondo pensione aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 13.
Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 11, corredata dalla richiesta documentazione, sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la società alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicate nell'art. 12, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, per un periodo massimo di 90 giorni al fine dell'acquisizione da parte di COVIP del parere dell'Autorità di vigilanza sul soggetto istante.

4. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio e all'inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico di banca depositaria, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni la società provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell'organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggetto istante trasmette alla COVIP il testo del regolamento, e relativi allegati, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 14.
Decadenza dall'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo costituisce ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il legale rappresentante della società istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze, la COVIP può consentire una proroga del termine di cui al precedente comma per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche l'eventuale periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

TITOLO II
Modifiche regolamentari

Art. 15.
Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le società autorizzate all'esercizio dei fondi pensione aperti presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione aperto;
b) indicazione delle modifiche apportate;

c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.

Art. 16.
Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 15, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 15, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica alla società i motivi ostativi rilevati. La società può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 17.
Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 15, è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione del fondo pensione;
c) variazione della denominazione sociale o della sede della società istitutrice del fondo;
d) variazioni inerenti la banca depositaria ovvero l'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle prestazioni;
e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;
f) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le disposizioni in materia di responsabile e di organismo di sorveglianza;
g) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 18.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 17 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione. In caso di modifiche concernenti i coefficienti di trasformazione sono altresì valutati i presidi posti dalla società a tutela degli iscritti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;
d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari;
e) in caso di variazione della banca depositaria, attestazione a firma del legale rappresentante della società che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico.

3. Il testo integrale del regolamento modificato è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE III
PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)
Art. 19.
Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. *b*) del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: PIP).

TITOLO I
Approvazione del regolamento
Art. 20.
Istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini dell'approvazione del regolamento, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP presentano alla COVIP un'apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21.
Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione dell'impresa di assicurazione e indicazione del numero di iscrizione all'Albo Imprese tenuto dall'ISVAP e della relativa sezione o elenco;
b) denominazione del PIP;
c) attestazione che il regolamento allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;
e) elenco dei documenti allegati;
f) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia del regolamento del PIP ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
b) copia della deliberazione con la quale l'impresa di assicurazione ha provveduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;
c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
d) bozza delle condizioni generali di contratto.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 22.
Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 20, corredata dalla richiesta documentazione, approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 21, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se l'impresa di assicurazione invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'impresa di assicurazione i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regolamento si intende comunque approvato se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. A seguito dell'approvazione del regolamento, la COVIP provvede all'iscrizione del PIP nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

7. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni l'impresa di assicurazione provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese di assicurazione trasmettono alla COVIP il testo del regolamento e delle condizioni generali di contratto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

TITOLO II
Modifiche regolamentari

Art. 23.
Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le imprese di assicurazione presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del PIP;
b) indicazione delle modifiche apportate;

c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse la bozza delle sezioni modificate della Nota informativa e delle condizioni generali di contratto.

Art. 24.
Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 23, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 23, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'istante i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche regolamentari si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, le imprese di assicurazione devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento e delle condizioni generali di contratto, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 25.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 23, è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione del PIP;
c) variazione della denominazione sociale o della sede dell'impresa di assicurazione;
d) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 26.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art.25 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del PIP;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni apportate;
c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;
d) copia delle sezioni della Nota informativa e delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.

3. Il testo integrale del regolamento modificato e delle condizioni generali di contratto eventualmente interessate dalle modifiche è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE IV
FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Art. 27.
Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 iscritte nell'Albo dei fondi pensione e vigilate dalla COVIP (di seguito: fondi pensione preesistenti).

TITOLO I
Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti

Art. 28.
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione preesistente;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) elenco dei documenti allegati;
d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportare e le eventuali ricadute sugli iscritti.

4. Il testo integrale dello statuto modificato è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 29.
Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 28, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 28, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è, invece, sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione delle modifiche statutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 30.
Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art.28 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione e della sede della forma pensionistica;
c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della denominazione della società;
d) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;
f) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 31.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art.30 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 30 a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.

3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

TITOLO II
Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti

Art. 32.
Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 28, i fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro 30 giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.

4. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

SEZIONE V
OPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE

Art. 33.
Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti

1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un'operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione;
b) progetto di fusione contenente:
1) denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione interessati all'operazione;
2) eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante o statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);
3) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;
4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

5) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando);
c) relazione del responsabile del fondo pensione contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione è depositata presso la sede del fondo nei 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione non sia deliberata.

4. Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi interessati dall'operazione o, in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l'avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nella Sezione I, Titolo II (fondi negoziali) e nella Sezione IV (fondi pensione preesistenti) del presente Regolamento.

5. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione dopo aver acquisito l'approvazione delle modifiche statutarie o avere effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche adottate.

6. A esito dell'operazione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto di fusione.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.

8. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui il fondo incorporato risulti dotato di personalità giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

Art. 34.
Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima società

1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensione aperti gestiti da una medesima società è trasmessa alla COVIP un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;
b) progetto di fusione contenente:
1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;
2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti incorporanti, criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);
4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento, tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione, modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);

c) bozza di comunicazione agli aderenti al fondo incorporando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;
d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la società provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.

6. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 35.
Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto ad altra società è presentata alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:
a) ragioni della cessione;
b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica);
c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le società presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento;
b) istanza di autorizzazione della società cessionaria all'esercizio dell'attività del fondo oggetto della cessione, ai sensi del presente Regolamento. Tale istanza non va presentata nel caso in cui la società cessionaria sia già autorizzata alla gestione di un fondo aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria.

3. Alle istanze di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di cessione e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cedente;
b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cessionaria;
c) bozza di comunicazione agli aderenti e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;

d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto, contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

5. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività relativa alla cedente.

Art. 36.
Operazioni di fusione fra PIP

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;
b) progetto di fusione contenente:
1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;
2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);
4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);
c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalità di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;
d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve, inoltre, trasmettere alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'ISVAP e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa.

6. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa. e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.

7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 37.
Operazioni di cessione di PIP

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP a altra impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:
a) ragioni della cessione;
b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento a altra forma pensionistica);
c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento.

3. All'istanza di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cedente;
b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cessionaria;
c) bozza di comunicazione agli aderenti e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
d) copia della delibera dell'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'ISVAP, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

Art. 38.
Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP

1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o un PIP e che sono interessate da un'operazione di fusione o scissione sono tenute a informarne la COVIP prima del deposito del progetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile. Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'operazione (ad es. indicazione delle società interessate, modalità di realizzazione, tempistica);
b) effetti dell'operazione sui fondi pensione aperti o sui PIP istituiti dalla o dalle società interessate;
c) profili di tutela degli aderenti;
d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l'efficacia dell'operazione.

2. All'informativa di cui al comma 1 è allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora l'operazione sia soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provvedono a informare la COVIP dell'avvenuto rilascio della stessa.

4. A esito dell'operazione di fusione o scissione, la società incorporante ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neocostituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:
1) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi iscritti;
2) la data di efficacia dell'operazione;
3) la sussistenza, in base all'atto costitutivo o statuto, della possibilità di costituire fondi pensione aperti ovvero la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.

SEZIONE VI
OPERATIVITA' ALL'ESTERO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ISTITUITE IN ITALIA

Art. 39.
Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 15-*bis*, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che intendono operare in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 40.
Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera

1. I fondi pensione di cui all'art. 15-*bis*, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che intendono essere autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera ai sensi del predetto articolo presentano apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero in un momento successivo.

3. All'istanza è allegata una relazione, a firma del legale rappresentante, illustrativa del programma di attività della forma pensionistica all'estero e delle misure organizzative che intende porre in essere per far fronte a detta attività.

4. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività transfrontaliera, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7. L'approvazione dell'istanza presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività è, comunque, subordinata al previo rilascio della stessa.

5. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 4 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

7. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 4 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

8. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 7, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

9. Dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera è data indicazione nell'Albo.

Art. 41.
Comunicazioni relative all'attività transfrontaliera

1. Il fondo pensione, autorizzato all'esercizio dell'attività transfrontaliera, che intende avviare detta attività in un altro Stato membro è tenuto a darne informativa alla COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, o con altri lavoratori, residenti in un diverso Stato membro.

3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativa contenente le informazioni di seguito elencate:
a) estremi identificativi del fondo, sua natura giuridica, numero di iscrizione all'Albo COVIP, contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito *web*;
b) numero complessivo, alla data più recente, degli iscritti e beneficiari, distinguendo il numero di quelli relativi a pregresse adesioni transfrontaliere;
c) elenco degli Stati nei quali il fondo è operativo;
d) modalità gestionali (gestione diretta o convenzionata);
e) nazionalità della banca depositaria;
f) Stato membro in cui intende operare;
g) elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;
h) nome, indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito *web*) del datore di lavoro interessato e categorie di lavoratori ai quali ci si intende rivolgere;
i) nome e indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito *web*) del rappresentante del fondo nello Stato membro ospitante (*eventuale*);
l) modalità di adesione;
m) numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante;
n) regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l'erogazione delle stesse;
o) eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;
p) contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del lavoratore;
q) soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di rendita.

4. Una copia della medesima scheda, redatta nella lingua dello Stato membro in cui si intende operare ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l'Autorità dello Stato membro ospitante, è inoltrata alla COVIP secondo le modalità da questa indicate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. La scheda di cui al comma 4 è trasmessa dalla COVIP all'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dalla sua ricezione, qualora la COVIP abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l'onorabilità o professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo o del responsabile siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, la COVIP porta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lo stesso non ponga in essere l'attività transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. La COVIP dà comunicazione al fondo dell'avvenuta trasmissione della scheda di cui al comma 4 all'Autorità dello Stato membro ospitante e della data di trasmissione.

7. Qualora le disposizioni indicate nell'art. 15-*bis,* commi 6 e 7, del decreto n. 252 del 2005 siano trasmesse alla COVIP dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante, la COVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, ovvero, in assenza, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la scheda di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare l'attività a favore del soggetto interessato.

8. Qualora l'Autorità dello Stato membro ospitante non trasmetta le informazioni indicate nell'art. 15-*bis,* commi 6 e 7, del decreto n. 252 del 2005, ovvero informi la COVIP che l'attività transfrontaliera risulti incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che l'attività non sia ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIP ne dà comunicazione al fondo.

SEZIONE VII
NORME FINALI

Art. 42.
Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie dei procedimenti di cui alle Sezione I, II, III, IV, V e VI del presente Regolamento sono le rispettive Direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistiche complementari. L'articolazione delle Direzioni e le competenze delle stesse sono riportate sul sito Internet della COVIP (www.covip.it).

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della Direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 43.
Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il 1° ottobre 2010.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento COVIP sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato con deliberazione del 22 maggio 2001, i Regolamenti COVIP, adottati con deliberazione del 4 dicembre 2003, recanti le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, le procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti e le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti e il Regolamento COVIP, adottato con deliberazione del 30 novembre 2006, relativo alle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005.

4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti già iniziati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi i Regolamenti previgenti.

Roma, 15 luglio 2010

Il Presidente: FINOCCHIARO

10A09048

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Angaran nel comune di Mason Vicentino.

Con decreto 22 gennaio 2010 n. 004, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 2010, reg. n. 7, foglio n. 255, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Angaran nel comune di Mason Vicentino (VI), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 4 p.lle 899, 914, 937, 907.

10A08798

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area lacuale extraportuale e delle opere edificate sovrastanti nel comune di Lecco.

Con decreto 29 dicembre 2009 n. 682, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 2010, reg. n. 7, foglio n. 257, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area lacuale extraportuale e delle opere edificate sovrastanti nel comune di Lecco, identificata al N.C.T. del comune medesimo al foglio 1 p.lle 1273, 1346, 3806, 3808, 4113 e al foglio 2 p.lle 163, 187, 209, 210, 223, 1368, 1689, 1822.

10A08799

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo di un corso d'acqua nel comune di Asti

Con decreto 29 dicembre 2009 n. 681, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 2010, reg. n. 7, foglio n. 256, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo di un corso d'acqua nel comune di Asti, identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 53 p.lla 765.

10A08800

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Biogno nel comune di Lodrino

Con decreto 14 gennaio 2010 n. 002, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 2010, reg. n. 7, foglio n. 253, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Biogno nel comune di Lodrino (BS),identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 6 p.lle 327, 328, 330 e al foglio 11 p.lle 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214.

10A08801

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo di una roggia demaniale nel comune di Asiago

Con decreto 14 gennaio 2010 n. 001, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 2010, reg. n. 7, foglio n. 254, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo di una roggia demaniale nel comune di Asiago (VI), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 63 p.lla 1275.

10A08802

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viscomucil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1400 del 30 giugno 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione del numero AIC all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VISCOMUCIL, nella forma e confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml - AIC n. 025105026, rilasciata alla società ABC Farmaceutici S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121 - Torino - Codice Fiscale 08028050014, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Viscomucil», nella forma e confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml - AIC n. 025105026 è ora autorizzata la denominazione «Viscoflu», nella forma e confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore;

Codice di identificazione della confezione: alla confezione «3 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 039872015 (in base 10) 160TJH (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Classe: la Classe ora autorizzata è la seguente: C-bis

Riformulazione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento delle affezioni respiratorie acute caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa (catarro).

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore - AIC n. 039872015 (in base 10) 160TJH (in base 32)

Forma farmaceutica: Sciroppo

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Sifavitor SPA - Frazione Mairano Via Livelli 1 – 26852 Casaletto Lodigiano (LO);

Produttore del prodotto finito: ABC Farmaceutici S.P.A. stabilimento sito in San Bernardo D'Ivrea (TO), Canton Moretti, 29 (completa)

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo: ambroxolo cloridrato 300 mg

Eccipienti: sorbitolo 50 g; glicerina 10 g; metile-paraidrossibenzoato 0,1 g; propile-paraidrossibenzoato 0,02 g; lampone essenza 0,25 g; acqua depurata q.b. a 100 ml;

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 025105, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC 025105026, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08803

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo ABC»

Estratto determinazione V&A.N/n. 1399 del 30 giugno 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO ABC, nelle forme e confezioni: «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 120 ml; «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 200 ml; «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 240 ml; «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 10 ml; «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121 - Torino - Codice Fiscale 08028050014.

Confezione: «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 120 ml - AIC n. 038665016 (in base 10) 14VYTS (in base 32)

Forma farmaceutica: sciroppo

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS - Acibadem Koftuncu Sokak No1 - Kadikoy - Istanbul – Turchia

Produttore del prodotto finito: ABC Farmaceutici S.P.A. stabilimento sito in San Bernardo D'Ivrea (TO), Canton Moretti, 29 (completa)

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono

Principio Attivo: paracetamolo 2,4 g

Eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile para-idrossibenzoato 0,126 g; propile para-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola/mandarino 0,18 g; acqua depurata q.b.a. 100 ml

Confezione: «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 200 ml

AIC n. 038665028 (in base 10) 14VYU4 (in base 32)

Forma farmaceutica: sciroppo

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS - Acibadem Koftuncu Sokak No1 - Kadikoy - Istanbul – Turchia

Produttore del prodotto finito: ABC Farmaceutici S.P.A. stabilimento sito in San Bernardo D'Ivrea (To), Canton Moretti, 29 (completa)

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono

Principio attivo: paracetamolo 2,4 g

Eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile para-idrossibenzoato 0,126 g; propile para-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola/mandarino 0,18 g; acqua depurata q.b.a. 100 ml

Confezione: «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 240 ml

AIC n. 038665030 (in base 10) 14VYU6 (in base 32)

Forma farmaceutica: sciroppo

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS - Acibadem Koftuncu Sokak No1 - Kadikoy - Istanbul – Turchia

Produttore del prodotto finito: ABC Farmaceutici S.P.A. stabilimento sito in San Bernardo D'Ivrea (To), Canton Moretti, 29 (completa)

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono

Principio Attivo: paracetamolo 2,4 g

Eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile para-idrossibenzoato 0,126 g; propile para-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola/mandarino 0,18 g; acqua depurata q.b.a. 100 ml

Confezione: «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 10 ml

AIC n. 038665042 (in base 10) 14VYUL (in base 32)

Forma farmaceutica: sciroppo

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS - Acibadem Koftuncu Sokak No1 - Kadikoy - Istanbul – Turchia

Produttore del prodotto finito: ABC Farmaceutici S.P.A. stabilimento sito in San Bernardo D'Ivrea (TO), Canton Moretti, 29 (completa)

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono

Principio Attivo: paracetamolo 2,4 g

Eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile para-idrossibenzoato 0,126 g; propile para-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola/mandarino 0,18 g; acqua depurata q.b.a. 100 ml

Confezione: «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 5 ml

AIC n° 038665055 (in base 10) 14VYUZ (in base 32)

Forma farmaceutica: sciroppo

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS - Acibadem Koftuncu Sokak No1 - Kadikoy - Istanbul – Turchia

Produttore del prodotto finito: ABC Farmaceutici S.P.A. stabilimento sito in San Bernardo D'Ivrea (TO), Canton Moretti, 29 (completa)

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono

Principio Attivo: paracetamolo 2,4 g

Eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile para-idrossibenzoato 0,126 g; propile para-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola/mandarino 0,18 g; acqua depurata q.b.a. 100 ml

Indicazioni terapeutiche: Come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc. Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: AIC n. 038665016 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 120 ml

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: AIC n. 038665028 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 200 ml

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: AIC n. 038665030 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 240 ml

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: AIC n. 038665042 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 10 ml

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: AIC n. 038665055 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 5 ml

Classe di rimborsabilità: «C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 038665016 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 120 ml – SOP: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco»

Confezione: AIC n. 038665028 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 200 ml – SOP: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco»

Confezione: AIC n. 038665030 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 240 ml – SOP: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco»

Confezione: AIC n. 038665042 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 10 ml – SOP: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco»

Confezione: AIC n. 038665055 - «120 mg/ 5 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 5 ml – SOP: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco»

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08804

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Variante alle norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico - Interventi di rinaturazione

In data 10 marzo 2010 il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po, ha adottato la deliberazione n. 2/2010 «Deliberazione C.I. n. 8 del 5 aprile 2006, art. 7 - Estensione dell'efficacia della "Variante alle norme di attuazione del piano stralcio dell'assetto idrogeologico: art. 36 - Interventi di rinaturazione" (adottata con deliberazione C.I. n. 8 del 5 aprile 2006 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2007) e della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione" (adottata con la medesima deliberazione) ai territori della regione Veneto compresi nell'ambito territoriale del PAI.».

Tale deliberzione è consultabile sul sito www.adbpo.it

10A08793

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-169) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.